



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Lavori Pubblici
Settore Attuazione Opere Pubbliche**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7504

ADOTTATO IL 05/12/2024

ESECUTIVO DAL 12/12/2024

OGGETTO: PNRR – PNRR M4C1-I.1.2 - ISTRUZIONE E RICERCA - “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”.
SCUOLA D’INFANZIA ALBARO, VIA MONTE ZOVETTO 7: REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO.
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA NICCOLI COSTRUZIONI SRL DELLO STRALCIO 2 O INTERVENTO OPZIONALE.
MOGE 20972 - CUP B35E22000140006 - CIG 9911929E8E

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

- l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR italiano;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale;

- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- il D.L. n. 80 del 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 reca «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari.

Premesso inoltre che:

- la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” -Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno, mira a incrementare le infrastrutture destinate alle mense scolastiche anche per potenziare il tempo pieno;

- il decreto del Ministro dell'Istruzione del 2 dicembre 2021, n. 343 ha definito i criteri di riparto su base regionale delle risorse del PNRR, nonché le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento e, in particolare, l'articolo 3 prevede, per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.2, una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 400.000.000,00, destinando almeno il 40% di dette risorse alle regioni del Mezzogiorno;

- in attuazione del decreto di cui al punto precedente, è stato pubblicato l'Avviso pubblico prot. n. 43038 del 2 dicembre 2021 che indice la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”;

- il Comune di GENOVA, in risposta all'Avviso pubblico prot. n. 43038 del 2 dicembre 2021, ha inteso dare attuazione al seguente progetto:

- *Scuola d'infanzia Albaro, Via Monte Zovetto 7: realizzazione nuovo refettorio* - PNRR M4C1-1.2 Piano mense § - B35E22000140006 - ammesso con riserva al finanziamento con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 19 del 22 giugno 2022;

- con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 6 ottobre 2022, n. 66 sono state sciolte le riserve per gli interventi inseriti nelle graduatorie approvate con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022 e sulla base di questo il Comune di Genova, quale Soggetto Attuatore, ha in data 20/10/2022, sottoscritto l'Accordo di concessione, con il quale sono assunti e regolati i propri rapporti con il Ministero dell'Istruzione, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale relativa all'Intervento in oggetto e ammessa al finanziamento.

Dato atto che:

- con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione n. 111 del 29/12/2022 sono state definite le graduatorie definitive, in parte già approvate con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19, per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

- con determinazione dirigenziale n. 2023-212.1.0.-22 del 22/03/2023 sono state accertate e impegnate le risorse di cui al predetto decreto.

Dato atto che:

- il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, con l'art. 26 comma 7 ha previsto l'istituzione di un "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti;

- la legge di bilancio 2023-2025 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022) disciplina, ai commi 369-379 dell'articolo 1, l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023, relativamente agli interventi per opere pubbliche finanziati, tra l'altro, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché nel Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) al PNRR;

- la C.A., visto l'aggiornamento dei prezzi di riferimento aggiornati in relazione all'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, ha richiesto l'accesso al predetto fondo relativamente alle opere in oggetto;

- con Decreto del MEF – RGS n. 124 del 13 marzo 2023, è stato aggiornato il quadro dei finanziamenti relativi ai singoli progetti, e, come si evince dall'Allegato 1" al predetto Decreto, viene individuata quale assegnazione, a valere sul Fondo opere Indifferibili, l'importo di complessivi Euro 33.200,00 per l'intervento in argomento;

- con il decreto MEF - RGS n. 183 del 3 agosto 2023 (Allegato 1) viene confermata definitivamente l'ammissione a finanziamento per il suddetto importo e di conseguenza occorre procedere all'accertamento e impegno delle risorse erogate al Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, con l'art. 26 comma 7 per l'intervento in oggetto nel seguente modo:

- Scuola d'infanzia Albaro, Via Monte Zovetto 7: realizzazione nuovo refettorio - PNRR M4C1

1.2 Piano mense - CUP B35E22000140006 – MOGE 20972 per € 33.200,00.

Premesso altresì che:

- con Decreto del 31 agosto 2022 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ai Comuni individuati dall'art. 42 del decreto legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ai comuni di Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, sono assegnati per gli anni 2023-2026 contributi pari a complessivi 665 milioni di euro, secondo il Piano degli interventi presentato da ciascun comune e corredato dalle relative schede progettuali degli interventi;

- tra i contributi di cui sopra rientrano interventi relativi ad "Edifici scolastici: interventi di messa in sicurezza impiantistica e antincendio", CUP B32B22001110001, per un importo pari ad euro 12.964.000,00, che la Civica Amministrazione intende ripartire in parte sulle opere di cui alla presente determinazione, per i quali si è proceduto con la richiesta di rimodulazione al Ministro dell'Interno e al Ministero delle Economie in data 16/03/2023 ns. prot. n. 118771 e

successivamente integrata con lettera del 27/04/2023 ns. prot. 0186514;

- sulla base delle richieste di cui al punto precedente è stato emesso il decreto interministeriale del 7 Agosto 2023 con la rimodulazione definitiva dei progetti;

- con determinazione dirigenziale n. 2023-270.0.0.- 85 del 14/06/2023 sono state accertate e impegnate le risorse di cui sopra per la cifra di Euro 134.800,00.

Premesso inoltre che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 25 del 30/5/2023 è stato approvato il 3° adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025., nel quale è inserito, all'annualità 2023, l'intervento **Scuola d'infanzia Albaro, Via Monte Zovetto 7: realizzazione nuovo refettorio - PNRR M4C1-1.2 Piano mense"** per la cifra di euro 500.000,00 CUP B35E22000140006 – MOGE 20972.

Dato atto che:

- con D.D. di conclusione positiva del procedimento, n. 2023_118.0.0.74 del 13/06/2023, si è concluso il procedimento di Conferenza dei Servizi decisoria CDS 8/2023 relativo all'intervento.

Premesso infine che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 87/2023 del 15/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo relativo a **"Scuola d'infanzia Albaro, Via Monte Zovetto 7: realizzazione nuovo refettorio - PNRR M4C1-1.2 Piano mense"** e le opere sono state suddivise in due interventi distinti e che la spesa per l'intervento individuato come **"Stralcio 1"** ammonta a complessivi Euro 500.000,00 mentre quella per lo **"Stralcio 2"** a Euro 125.000,00, come da Quadri Economici, allegati alla deliberazione, e da Calcolo Sommario della Spesa, anch'essi inseriti nell'Elenco degli Elaborati e costituenti parte integrante della Deliberazione, e che pertanto la spesa necessaria per la realizzazione dei lavori in argomento ammonta a complessivi Euro 625.000,00;

- le risorse al momento del provvedimento a disposizione della Civica Amministrazione hanno consentito di dare copertura finanziaria solo ad una parte dell'intervento così come previsto nel progetto definitivo summenzionato;

- è stato comunque interesse della Civica Amministrazione procedere all'affidamento dei lavori in premessa ed attuare immediatamente una prima porzione degli stessi, riservandosi di procedere all'affidamento della restante parte successivamente, al reperimento dei necessari fondi;

- conseguentemente il progetto di cui trattasi è stato strutturato in modo tale da consentire di procedere all'affidamento di una prima parte (denominata "Appalto Principale"), demandando al reperimento dei fondi necessari l'aggiudicazione della restante parte ("Appalto opzionale"), ed è stato perciò suddiviso come segue:

- Stralcio 1 o Intervento principale: Opere di realizzazione di nuova mensa a servizio della

scuola dell'infanzia ad Albaro

- Stralcio 2 o intervento Opzionale: Opere di finitura, accessorie e di completamento della nuova mensa.

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Emanuela Torti, Dirigente del Settore Attuazione Opere Pubbliche.

Considerato che:

- il progetto definitivo è stato verificato, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, con esito positivo condizionato, secondo le risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica Prot. n. NP/1424 del 22/06/2023 e validato con Verbale Prot. Rep. n. NP 2023/1430 del 22/06/2023;

- con D.D. N. 2023-212.1.0.-60 del 22/06/2023 sono stati approvati il Progetto definitivo a base di gara e delle modalità di gara per l'affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori - Stralcio 1 o intervento principale e Stralcio 2 o intervento opzionale ed i relativi quadri economici per un importo pari a Euro 500.000,00 per lo Stralcio 1 o Intervento principale e di Euro 125.000,00 per lo Stralcio 2 o intervento Opzionale per un totale complessivo pari ad Euro 625.000,00;

- con lo stesso provvedimento sono stati approvati i lavori ed i servizi previsti del progetto definitivo dell'Stralcio 1 o Intervento Principale per un importo stimato dei medesimi, di complessivi Euro 407.508,40 così suddivisi: Euro 24.505,80 per progettazione esecutiva ed Euro 374.272,64 per lavori, entrambe soggetti al ribasso di gara, nonché Euro 8.729,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva di legge rimandando a successivo provvedimento l'impegno dei soldi del quadro economico approvato;

- con il sopra citato provvedimento sono state inoltre stabilite le modalità di gara e di scelta del contraente con il ricorso all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1 bis del Codice come derogato dal DL 77/2021 (cd. Decreto semplificazioni bis) convertito nella L. 108/2021 sino al 30 giugno 2023 mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, senza previa

pubblicazione di bando, alla quale invitare, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, almeno 15 operatori economici, individuati sulla base dello specifico albo informatico tenuto dal Comune di Genova da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei servizi di progettazione e dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice;

- nel provvedimento si è dato atto che la sopracitata procedura prevede la possibilità di assegnare all'Aggiudicatario, in aggiunta alle opere già aggiudicate, la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione delle opere di cui all' Stralcio 2 o Intervento Opzionale per un importo stimato dei medesimi, per lavori di Euro 70.803,66 di cui Euro 2.619,54 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 6.000,00 per opere in economia anch'esse non soggette a ribasso, ed Euro 7.120,01 per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, incluso 4% per cassa previdenziale, il tutto oltre I.V.A. al 10%, per complessivi Euro 77.923,67.

Considerato infine che:

- con D.D. N. 2023-212.1.0.-91 del 31/08/2023 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 – Piano Mense - relativo a "Scuola d'infanzia Albaro, Via Monte Zovetto 7: realizzazione nuovo refettorio - PNRR M4C1-1.2 Piano mense" lo Stralcio 1 o Intervento principale all'Impresa Niccoli Costruzioni Srl con sede in Genova, Piazza Vittorio Veneto 8/1 , CAP 16149, Partita IVA e C.F. 02120920992 , iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, n. 02120920992 subordinando l'aggiudicazione dello stralcio 2 o intervento opzionale a seguito del reperimento di fondi necessari come indicato nei modi e nei tempi nei documenti di gara;

- l'impresa ha indicato come progettisti il costituendo RTP Ing. Sandro Montaldo P.IVA 03201310103 capogruppo/mandatario, Arch. Claudio Manfredo, P.I. 03781260108 Mandante, Ing. Andrea Giovanni Muzio P.I. 01234590998 mandante e Ing. Erica Ruscigno P.I. 01508650114 giovane professionista;

- in data 24/11/2023 è stato stipulato il contratto cronologico n. 515 nella quale all'art. 3 – Lavori opzionali veniva riservata l'opzione da parte dell'amministrazione di affidare all'impresa aggiudicataria la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori afferenti allo "STRALCIO 2", o intervento Opzionale sulla base dei prezzi indicati dal Concorrente nell'apposito elenco prezzi riguardante tali lavori opzionali e presentati in sede di offerta, da contabilizzare "a misura", che con il ribasso offerto del 16,84%, viene a ridursi a Euro 66.252,85, di cui Euro 51.712,31 per lavori, Euro 5.921,00 per progettazione esecutiva, comprensivo di oneri previdenziali pari a Euro 236,84, Euro 2.619,54 per oneri per attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, Euro 6.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso di gara, il tutto escluso IVA;

- nella IV variazione del programma triennale delle opere pubbliche approvato con con DCC n. 123 del 03/10/2024 è stata inserita per l'annualità 2024 la cifra richiesta pari ad Euro 125.000,00 di QE approvato.

Rilevato che:

- l'intervento in argomento è finanziato con fondi propri dell'Ente ma realizzato nell'ambito del PNRR - M4C1- Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", e che, come tale, è sottoposto all'obbligo del rispetto di milestones e target tipiche del canale di investimento;

- l'Amministrazione ha quindi ritenuto, ai fini di una più razionale gestione e monitoraggio del progetto, di suddividere il cronoprogramma dell'appalto in n. 2 fasi, temporalmente successive e correlate che garantiscono il raggiungimento di *deliverables* e *milestones* intermedie;

- i lavori inerenti "STRALCIO 1", o intervento principale sono ad oggi in corso di esecuzione.

Considerato che:

- risulta necessario a seguito dell'ottenimento del finanziamento, per il completamento dei lavori, affidare all'Impresa Impresa Niccoli Costruzioni Srl con sede in Genova Piazza Vittorio Veneto 8/1, C.A.P 16149, C.F. e P.I. n. 02120920992, che ha indicato in sede di offerta come progettisti il costituendo RTP Ing. Sandro Montaldo capogruppo/mandatario, Arch. Claudio Manfredo, Mandante, Ing. Andrea Giovanni Muzio, mandante, e Ing. Erica Ruscigno, giovane professionista per lo "STRALCIO 2", o intervento Opzionale;

- è stato emesso DURC on line, Prot. n. INAIL_ 46645109 con scadenza in data 19/03/2025 per Impresa Niccoli Costruzioni Srl che certifica la regolarità contributiva del predetto operatore economico e dei progettisti indicati in sede di offerta;

- l'operatore sopra indicato è altresì in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'assunzione dei lavori in oggetto, come previsti dalla lettera di invito, derivanti da attestazione SOA n. 48806/17/00, con scadenza validità quinquennale al 19/12/2027, per la Categoria OG 1 (classifica IV);

- il provvedimento di aggiudicazione, adottato nelle more dell'esito di tali controlli, è subordinato all'esito negativo delle informative caricate sul sistema. ed in caso di informativa antimafia interdittiva si dovrà procedere all'annullamento dell'aggiudicazione.

Considerato che:

- in analogia a quanto avvenuto per lo STRALCIO 1 o intervento principale dovrà essere stipulato apposito contratto per STRALCIO 2", o intervento Opzionale secondo lo schema di contratto allegato alla gara d'appalto.

Dato atto che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Emanuela Torti, dirigente della Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche – Lavori Pubblici e responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica

Visti:

- -il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- - il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- gli articoli 107, 153 comma 5 e 183 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale del 04/03/1996 n. 34 e Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22/12/2023, in vigore dal 22/01/2024;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 04/07/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 15/04/2024 con la quale è stato approvato il

- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2024-2026 contenente anche la Sezione relativa ai "Rischi corruttivi e Trasparenza" (PTPCT);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;
 - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
 - il Provvedimento del Sindaco n. 2024-421 del 26/11/2024 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo all'Arch. Emanuela Torti.

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto pertanto:

1) di impegnare la cifra di euro 125.000,00 nel seguente modo:

- Euro 123.521,58 al Capitolo 70351 c.d.c. 1350.8.05 "Servizi Generali A Supporto Del Sistema Educativo – Manutenzione Straordinaria" p.d.c. 2.2.1.9.3. Crono 2024/1110 del Bilancio 2024 **IMP 2024/17471;**
- Euro 1.478,42 al Capitolo 70351 c.d.c. 1350.8.05 "Servizi Generali A Supporto Del Sistema Educativo – Manutenzione Straordinaria" p.d.c. 2.2.1.9.3. Crono 2024/1111 del Bilancio 2024 **IMP 2024/17481;**

2) di impegnare e mandare a prelevare per lavori a favore dell'impresa Niccoli Costruzioni Srl (Cod. Benf. 57485) al Capitolo 70351 c.d.c. 1350.8.05 "Servizi Generali A Supporto Del Sistema Educativo – Manutenzione Straordinaria" p.d.c. 2.2.1.9.3. Crono 2024/1110 del Bilancio 2024 la cifra complessiva di Euro 72.878,14 così suddivisa:

-per quota lavori Euro 66.365,04(di cui euro 60.331,85 per imponibile ed Euro 6.033,19 per iva al 10%) mediante riduzione dell'**IMP 2024/17471** e creazione di nuovo **IMP 2024/17474**

-per quota progettazione la somma di Euro 6.513,10 (di cui euro 5921,00 per imponibile ed Euro 592,10 per iva al 10%) mediante riduzione dell'**IMP 2024/17471** e creazione di nuovo **IMP 2024/17475**

3) di impegnare la cifra di Euro 52.121,86 nel seguente modo:

-per ribasso di gara Euro 12.837,90 al Capitolo 70351 c.d.c. 1350.8.05 "Servizi Generali A Supporto Del Sistema Educativo – Manutenzione Straordinaria" p.d.c. 2.2.1.9.3. dal crono 2024/1110 del Bilancio 2024 mediante riduzione dell'**IMP 2024/17471** e creazione di nuovo **IMP 2024/17476;**

-per spese tecniche/imprevisti Euro 37.805,54 al Capitolo 70351 c.d.c. 1350.8.05 "Servizi Generali A Supporto Del Sistema Educativo – Manutenzione Straordinaria" p.d.c. 2.2.1.9.3. dal crono 2024/1110 del Bilancio 2024 mediante riduzione dell'**IMP 2024/17471** e creazione di nuovo **IIMP 2024/17477**;

-per spese tecniche/imprevisti Euro 231,64, al Capitolo 70351 c.d.c. 1350.8.05 "Servizi Generali A Supporto Del Sistema Educativo – Manutenzione Straordinaria" p.d.c. 2.2.1.9.3. crono 2024/1111 del Bilancio 2024 mediante riduzione dell'**IMP 2024/17481**; mediante creazione di nuovo **IMPE 2024/17482**;

-per incentivo funzioni tecniche la cifra di Euro 1.246,78, al Capitolo 70351 c.d.c. 1350.8.05 "Servizi Generali A Supporto Del Sistema Educativo – Manutenzione Straordinaria" p.d.c. 2.2.1.9.3. crono 2024/1111 del Bilancio 2024 mediante riduzione dell'**IMP 2024/17481**; e creazione di nuovo **IMPE 2024/17483**;

4) di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata:

-Per Euro 123.521,58 crono 2024/1110 - entrate proprie dell'ente accertate e riscosse al capitolo 73173 (ACC 2024/2480)

-Per Euro 1.478,42 crono 2024/1111 - mediante avanzo vincolato – liberato

DETERMINA

1. di aggiudicare l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'intervento denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, "Piano di estensione del tempo pieno e mense" (M4C1-I.1.2) - Scuola d'infanzia Albaro, Via Monte Zovetto 7: realizzazione nuovo refettorio – Stralcio 2 o intervento opzionale a favore dell'Impresa Impresa Niccoli Costruzioni Srl (cod. benef. 57485) con sede in Genova Piazza Vittorio Veneto 8/1, C.A.P 16149, C.F. e P.I. n. 02120920992, indicando come progettisti il costituendo RTP Ing. Sandro Montaldo P.IVA 03201310103 capogruppo/mandatario, Arch. Claudio Manfredo, P.I. 03781260108 Mandante, Ing. Andrea Giovanni Muzio P.I. 01234590998 mandante e Ing. Erica Ruscigno P.I. 01508650114 giovane professionista con il ribasso offerto del 16,84% cosicché il preventivato importo di Euro 77.923,67 comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia, viene a ridursi a Euro 66.252,85 di cui Euro 5.921,00 per progettazione esecutiva ed Euro 60.331,85 per lavori comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.619,54 ed economie pari ad Euro 6.000,00 il tutto oltre I.V.A di legge;
2. di assumere quanto riportato in parte narrativa nella sezione "aspetti contabili";
3. di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
4. di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
 - CODICE IPA: CIDPE1, identificativo della Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche – Lavori Pubblici
 - l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento;
 - l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;

- indicare la dizione: PNRR - ISTRUZIONE E RICERCA - “Piano di estensione del tempo pieno e mense” (M4C1-I.1.2) - Scuola d’infanzia Albaro, Via Monte Zovetto 7: realizzazione nuovo refettorio. – Intervento Stralcio 2 o intervento opzionale
 - i codici identificativi: MOGE 20972 - CUP B35E22000140006 - CIG 9911929E8E
5. di procedere a cura della Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche – Lavori Pubblici alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;
 6. di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti alla comunicazione di aggiudicazione, a norma dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, a tutti i concorrenti ammessi ed esclusi dalla presente procedura, nonché di dare corso alle informazioni circa l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, secondo quanto stabilito dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016
 7. di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
 8. di provvedere a cura della Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche – Lavori Pubblici alla pubblicazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, del presente provvedimento sul profilo del committente/sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente

Arch. Emanuela Torti



COMUNE DI GENOVA

SCHEMA DI CONTRATTO
INTEGRATO A MISURA

**OGGETTO: Nuovo refettorio a servizio della Scuola dell'Infanzia Albaro –
Via Monte Zovetto, 7 – Genova - Stralcio 2 o intervento opzionale
MOGE: 20972 - CUP B35E22000140006 – CIG 9911929E8E**

INDICE

Art.1. -	Oggetto del contratto.....	4
Art.2. -	Capitolato d'Appalto.....	5
Art.3. -	Lavori opzionali.....	5
Art.4. -	Ammontare del contratto.....	5
Art.5. -	Termini di esecuzione delle progettazioni e dei lavori.....	5
Art.6. -	Penale per i ritardi e premio di accelerazione.....	7
Art.7. -	Sospensioni o riprese dei lavori.....	7
Art.8. -	Direzione di cantiere.....	8
Art.9. -	Invariabilità del corrispettivo.....	8
Art.10. -	Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e modalità di pagamento.	9
Art.11. -	Ultimazione lavori.....	10
Art.12. -	Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.	10
Art.13. -	Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.	11
Art.14. -	Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	11
Art.15. -	Controversie.	12
Art.16. -	Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione S.U.A. sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 22 ottobre 2018; clausole d'integrità e anti – pantouflage.	12
Art.17. -	Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.....	13
Art.18. -	Subappalto.....	13
Art.19. -	Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.....	13
Art.20. -	Responsabilità verso terzi e assicurazione.	13
Art.21. -	Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR.....	14
Art.22. -	Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH).....	14
Art.23. -	Obblighi specifici del PNRR in materia delle pari opportunità, milestone e target.....	15
Art.24. -	Documenti che fanno parte del contratto.....	16
Art.25. -	Elezione di domicilio	16
Art.26. -	Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE N. 679/2016).	16
Art.27. -	Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.	16

COMUNE DI GENOVA

Cronologico n. del

Scrittura privata in forma elettronica per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del nuovo refettorio a servizio della Scuola dell'Infanzia Albaro – Via Monte Zovetto, 7 – Genova MOGE: 20972, in riferimento esclusivo all'intervento "stralcio 2" riguardanti principalmente:

- fornitura e posa di montavivande all'interno del locale refettorio;
 - finitura a terrazzo calpestabile della copertura. Nel primo stralcio sono ricomprese la stesura di membrana bituminosa e la finitura con trattamento antisolare;
 - rifacimento della pavimentazione esistente e realizzazione della rampa in adiacenza all'ingresso della Scuola dell'infanzia;
 - realizzazione della pensilina di copertura del percorso dalla scuola dell'infanzia al montavivande;
 - fornitura e posa della piattaforma elevatrice all'interno dei locali della Scuola e opere edili correlate;
- e come meglio specificato nella relazione di progetto.

Tra

il **COMUNE DI GENOVA**, nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da nato a Il giorno e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di

E

l'**IMPRESA NICCOLI COSTRUZIONI SRL** con sede in Genova Piazza Vittorio Veneto 8/1, C.A.P 16149 di seguito per brevità denominata Impresa o appaltatore, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova n. rappresentata da nato a il e domiciliato presso la sede dell'Impresa nella sua qualità di

Si premette

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - Attuazione Opere Pubbliche N. 2023-212.1.0.-60 adottata il 22/06/2023 ed esecutiva dal 22/06/2023, l'Amministrazione comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito Codice, al conferimento in appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo refettorio a servizio della Scuola dell'Infanzia Albaro – Via Monte Zovetto, 7 – Genova MOGE: 20972, in riferimento esclusivo all'intervento "stralcio 1" riguardante le opere strutturali, gli impianti, e le opere di completamento utili a rendere l'opera funzionale, per un importo a base di gara, da contabilizzare "a misura" di Euro 407.508,40 (diconsi Euro quattrocentosetteemilacinquecentotto/40), di cui Euro 24.505,80 (ventiquattromilacinquecentocinque/80) per progettazione esecutiva, Euro 8.729,96 (ottomilasettecentoventinove/96) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, il tutto oltre I.V.A.;
- che con la medesima determinazione dirigenziale la stazione appaltante si riservava di aggiudicare al medesimo affidatario dell'appalto principale, entro il termine massimo di 12 mesi dall'invio della lettera di invito o diverso termine convenuto tra le parti, e subordinatamente all'erogazione al Comune di Genova del finanziamento dell'importo necessario per il pagamento del corrispettivo, ulteriori lavori per il completamento dell'opera ricompresi nello STRALCIO 2 o Intervento opzionale, per un importo a base di gara, da contabilizzare "a misura", di Euro 77.923,67 (settantasettemilanovecentoventirevirgolasessantasette), di cui Euro 7.120,01 (settemilacentoventivirgolazerouno) per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensivo Cassa Previdenziale, spese e oneri accessori, Euro 62.184,12

(sessantaduemilacentottantaquattrovirgoladodici) per I lavori, Euro 2.619,54 (duemilaseicentodiciannovevirgolacinquantaquattro) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 6.000,00 (seimilavirgolazerozero) per lavori in economia non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A

- che per l'esecuzione dei lavori è richiesta la qualifica nella categoria prevalente OG01 classifica II (seconda) pari al 94,85% e nella categoria scorporabile OS4 classifica I pari al 5,15%;

- che la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nel verbale prima seduta Cronologico n.353 del 18/07/2023, seconda seduta Cronologico n. 365 del 20/07/2023

-che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici Attuazione Opere Pubbliche n. 2023-212.1.0.-91 adottata in data 28/08/2023 ed esecutiva dal 31/08/2023, il Comune ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi, relativamente allo STRALCIO 1, all'Impresa NICCOLI COSTRUZIONI SRL, come sopra generalizzata, per il ribasso percentuale offerto pari al 16,84% (sedicivirgolaottantaquattroper cento), sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;

- che l'Impresa NICCOLI è in possesso di attestazione SOA n. 48806/17/00 in corso di validità nella categoria necessaria per l'esecuzione dell'appalto OG01 in classe IV e nei suoi confronti

è stato emesso regolare D.U.R.C. prot. INAIL_..... avente validità fino al

- che l'impresa risulta essere iscritta alla White List della prefettura di con scadenza in data oppure che sono stati esperiti gli adempimenti di cui al D.LGS. N. 159/2011 nei confronti dell'impresa

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice.

Quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. - Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto, all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, **la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori** e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di: realizzazione del nuovo refettorio a servizio della Scuola dell'Infanzia Albaro – Via Monte Zovetto, 7 – Genova MOGE: 20972, in riferimento esclusivo all'intervento “stralcio 2” o intervento Opzionale riguardante le opere descritte nel progetto definitivo approvato e sopra riassunte;

2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori, come espressamente indicato in sede di gara dall'appaltatore, saranno eseguite dall'ING.SANDRO MONTALDO con sede in VIA CAP, codice Fiscale..... e Partita IVA n., iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dial n°

- tale ING. SANDRO MONTALDO compare nel presente atto in proprio e in qualità di Capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti: ING SANDRO MONTALDO come sopra costituito, (Edilizia e Strutture) per la quota del 52,00%, ARCH. CLAUDIO MANFREDDO, con sede in, VIA CAP, codice Fiscale -..... e Partita IVA n., in qualità di mandante (Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione) per la quota del 8,00%, ING. ANDREA GIOVANNI MUZIO con sede in, via..... CAP, codice Fiscale e Partita IVA, in qualità di mandante (Impianti) per la quota del 30,00%, ING. ERICA RUSCIGNO con sede in Genova, VIA CAP, codice Fiscale e Partita, in qualità di giovane professionista mandante (Edilizia e Strutture) per la quota del 10,00%, di seguito denominato RTP ING. SANDRO MONTALDO/ARCH. CLAUDIO MANFREDDO/ING. ANDREA GIOVANNI MUZIO/ ING. ERICA RUSCIGNO.

-tale R.T.P., costituito ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza, autenticato nelle firme dal Dottor Riccardo Dogliotti, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, in data 26 ottobre 2023, Repertorio n. 25158, Raccolta n. 14992, registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova in data 27 ottobre 2023 al n. 35537 Serie IT, che, in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la lettera “A” perché ne formi parte integrante e sostanziale;

3. L'appaltatore si impegna alle progettazioni ed esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

4. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti al momento dell'invio della lettera di invito relativa al presente affidamento ossia alla data del giorno 29 giugno 2023 e in

particolare il Codice, il D.M. n. 49/2018 di seguito Decreto, il D.P.R. n. 207/2010 di seguito Regolamento e il D.M. 145/2000 per quanto ancora vigenti.

Art.2. - Capitolato d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e delle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli atti della Direzione proponente e del Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione dirigenziale della Direzione n., esecutiva dal, che qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti conoscono avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su supporto informatico che, qui si allega sotto la lettera "A" affinché formi parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto dal R.U.P in data, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art.3. - Lavori opzionali

1. Con la Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, la stazione appaltante si riserva di esercitare l'opzione e di affidare quindi all'aggiudicatario la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori afferenti allo "stralcio 2", come meglio definito negli elaborati progettuali, entro il termine di 12 mesi dalla stipulazione del contratto per l'affidamento dell'appalto principale o in accordo con l'impresa, sulla base dei prezzi indicati dal Concorrente nell'apposito elenco prezzi riguardante tali lavori opzionali e presentate in sede di offerta, per un importo complessivo dei lavori stessi a base di gara, da **contabilizzare "a misura"**, di Euro 77.923,67 (Euro settantasettemilanovecentoventitre/67), di cui: Euro 62.184,12 (sessantaduemilacentottantaquattro/12) da contabilizzarsi a "misura", Euro 7.120,01 (settemilacentoventi/01) per "progettazione esecutiva" (importo soggetto a ribasso), Euro 2.619,54 (duemilaseicentodiciannove/54) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, Euro 6.000,00 (seimila/00) per lavori in economia non soggetti a ribasso di gara, il tutto comprensivo di oneri previdenziali ed escluso IVA.

2. Qualora tale condizione non si verificasse entro il predetto termine, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento danni.

Art.4. - Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, per i lavori relativi allo stralcio 2 o intervento opzionale al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a 66.252,85 (sessantaseimiladuecentocinquantaduevirgolaottantacinque), di cui Euro 51.712,31 (cinquantunomilasettecentododicivirgolatrentuno) per lavori, Euro 5.921,00 (cinquemilanovecentoventunovirgolazerozero) per progettazione esecutiva, comprensivo di oneri previdenziali pari a Euro 236,84 (duecentotrentaseivirgolaottantaquattro), Euro 2.619,54 (duemilaseicentodiciannovevirgolacinquantaquattro) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, Euro 6.000,00 (seimila-virgolazerozero) per lavori in economia non soggetti a ribasso di gara, il tutto escluso IVA

2. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 3, lettera eeeee), del Codice, per cui per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

3. Il costo della progettazione, indicato al comma 1, è l'importo ribassato della stessa percentuale offerta per i lavori in sede di gara.

4. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con l'applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art.5. - Termini di esecuzione delle progettazioni e dei lavori.

1. La **progettazione esecutiva**, relative alle opere indicate nel presente atto e nel Capitolato Speciale di Appalto, dovrà essere completata e consegnata entro il termine essenziale di 30 (**trenta**) **giorni**, naturali, continuativi e consecutivi, a partire dalla data di invio dello specifico Ordine di Servizio emanato dal

Responsabile del procedimento con la quale si dispone l'immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste dal capitolato speciale, salvo il diritto di risolvere il contratto.

Il progetto esecutivo deve essere validato e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento entro 15 giorni dalla verifica di accertamento della conformità del progetto esecutivo alle norme vigenti e al progetto definitivo.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto, per oggettive carenze, meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore con conseguente incameramento della cauzione prestata (art. 108 Codice).

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, non per colpa dell'appaltatore, il Comune di Genova, recede dal contratto e, per analogia, verranno applicati i criteri di cui all'art. 5 comma 12 del regolamento ministeriale n. 49/2018.

Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini per la consegna dei lavori da parte del Comune.

2. Il **tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto** è fissato in 75 (settantacinque) giorni naturali, successivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal *Programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Appaltatore*, di cui all'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto.

Nel tempo utile previsto di cui sopra, fatto salvo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, sono compresi anche:

- i tempi necessari all'ottenimento da parte dell'esecutore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all'esecuzione dei lavori;
- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;
- l'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe per cui eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;
- le ferie contrattuali.

3. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Al termine delle opere l'esecutore deve **inviare al direttore dei lavori**, tramite Pec, la **comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori**, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio. Nel caso di esito positivo dell'accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al Rup, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. In caso di esito negativo dell'accertamento, il direttore dei lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

5. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un **verbale di constatazione sullo stato dei lavori**.

6. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

7. Qualora l'esecutore *non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc.*, il certificato di ultimazione lavori assegnerà all'esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverrà

inefficace, con conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto adempimento documentale. Resta salva l'applicazione delle **penali** previste nel presente contratto.

8. L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti strutturali, architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del DL, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo; di detti elaborati saranno fornite copie cartacee ed una copia digitale in formato .pdf, .dwg. e/o in qualsiasi altro formato che potrà essere richiesto.

Art.6. - Penale per i ritardi e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari ALL'1‰ (UNOPERMILLE) DELL'IMPORTO CONTRATTUALE corrispondente a Euro (...../.....).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi;
- b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie (qualora presenti);
- d. nella ripresa dei lavori successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;
- e. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La misura complessiva della penale non può superare il 20% (ventipercento). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.

5. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti ai successivi articoli 20, 21 e 22.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Civica Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

7. Ai sensi dell'art. 50 del D.L. 108/2021, qualora i lavori siano ultimati, compreso l'eventuale termine previsto all'art. 12 del DM 7 marzo 2018 n. 49 per il completamento di lavorazioni di piccola entità, in anticipo rispetto al termine previsto all'art. 4 del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, determinato nella misura dello 0,6‰ per mille dell'ammontare netto contrattuale. Il premio non potrà superare, complessivamente, il 30% delle risorse stanziati quali "imprevisti" nel Quadro Economico dell'opera e sarà erogato previo accertamento dell'esecuzione dei lavori in maniera conforme alle obbligazioni assunte, in sede di redazione del collaudo.

Art.7. - Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 107 del Codice e con le modalità di cui all'art. 10 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 marzo 2018 n. 49 (d'ora innanzi denominato Decreto).

2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposti per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, il risarcimento dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei criteri di cui all'art. 10 comma 2 lett. a), b), c) e d) del Decreto.

3. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la stazione appaltante dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016. In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le

cause di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze scolastiche speciali nonché la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa.

4. Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i seguenti criteri previsti all'art. 10 del D.MIT. 49/2018. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

7. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Art.8. - Direzione di cantiere.

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del D. M. n. 145/2000 è assunta dal nato a il giorno, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione lavori le eventuali modifiche del nominativo di cantiere.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. L'appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art.9. - Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, fatto salvo quanto stabilito nei commi successivi del presente articolo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 106, comma 1 lettera a), del Codice.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice e a quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legge 50/2022 sono posti a base di gara i prezzi aggiornati al 2023.

3. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, l'appaltatore ha diritto all'adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse previste dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022.

3. A tal fine l'appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell'offerta e/o nel computo metrico estimativo. Nell'istanza di adeguamento compensativo, che l'appaltatore potrà presentare esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma, dovranno essere indicati i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la relativa incidenza quantitativa.

4. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

5. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, il committente è tenuto a riconoscere l'adeguamento compensativo.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), del citato art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022.

Art.10. - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e modalità di pagamento.

1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione calcolata in base al valore del contratto di appalto al netto della progettazione esecutiva per un importo massimo del 20% (ventipercento) dello stesso da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dalla constatazione dell'effettivo inizio dei lavori.

2. Il pagamento della progettazione esecutiva sarà effettuato a seguito dell'approvazione da parte del Rup della progettazione stessa, mediante l'emissione di bonifico bancario nei confronti dell'impresa appaltatrice, presso l'istituto Bancario "Banca", Agenzia di - codice IBAN: IT....., dedicato in via esclusiva / non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

La persona titolare o delegata ad operare sul suddetto conto bancario è il di cui ante, Codice Fiscale

3. I pagamenti dei lavori avrà luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento lavori ogni qualvolta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto l'ammontare minimo di euro 160.000,00 (centosessantamila/00), con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5-bis, del Codice.

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è il, di cui ante.

I pagamenti dei lavori all'impresa saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario:

La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario è il di cui ante, Codice Fiscale presso l'istituto Bancario "Banca", Agenzia di - codice IBAN: IT....., dedicato in via esclusiva / non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'affidatario è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano le seguenti indicazioni:

- CODICE IPA CIDPE1, identificativo della Direzione di Area programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Lavori Pubblici -;
- oggetto specifico dell'affidamento;
- numero e data della D.D. di affidamento
- la dizione "PNRR – "Piano mense" - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2"
- i codici identificativi CUP B35E22000140006 e CIG 9911929E8E nella sezione "dati del contratto / dati dell'ordine di acquisto";

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di:

- 30 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento;
- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

Si procederà al pagamento dei subappaltatori, in conformità a quanto prescritto dall'art. 105 del Codice. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Al termine dei lavori, entro 45 giorni successivi alla redazione del Certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori con le modalità di cui all'art. 14 comma 1 lett. e) del Decreto.

4. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice maggiorata dell'IVA e degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs n.50/2016. Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo è rilasciato dal R.U.P. all'esito positivo del collaudo ai sensi dell'art. 113 bis comma 3 del Codice.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

5. Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila euro, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

6. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il C.U.P. dell'intervento è B35E22000140006 e il C.I.G. attribuito alla gara è 9911929E8E.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario:

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'articolo 106 comma 13 del Codice regola la cessione di crediti già maturati. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art.11. - Ultimazione lavori.

L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori secondo le modalità previste dall'art. 12 comma 1 del Decreto. Il certificato di ultimazione lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Art.12. - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui all'art. 102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione. Le parti convengono che detta emissione avvenga non oltre tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte e di tutte le opere ultimate.

Art.13. - Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 108 del Codice. Costituiscono comunque causa di risoluzione:

- a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- d) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
- e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- h) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;
- j) inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;
- k) in caso di mancato rispetto delle clausole d'integrità del Comune di Genova sottoscritte per accettazione dall'appaltatore;
- i) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla committenza per il successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici o di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- l) qualora in sede di esecuzione si riscontri la presenza di "attività sensibili", inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190 così come modificato dalla legge La legge n. 40 del 5 giugno 2020 (I estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; II confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; III noli a freddo di macchinari; IV fornitura di ferro lavorato; V noli a caldo; VI autotrasporti per conto di terzi; VII guardiania dei cantieri; VIII servizi funerari e cimiteriali; X servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti).

2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del Codice, il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.

Art.14. - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

3. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

4. Ai sensi dell'art. 47 comma 6 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 convertito con la Legge n. 108 del 2021, la violazione degli obblighi di cui all'art. 47 comma 3, 3-bis determina l'applicazione di una penale pari all'1‰ (uno permille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comporta l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, mediante il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In caso di inadempimento al predetto obbligo sarà applicata una penale per ogni giorno di inadempimento e per ogni persona non assunta pari all' 1 ‰ (uno permille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Art.15. - Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 205 del Codice in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all'art. 205 comma 2 del Codice, prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero CRE, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui l'art. 205 del codice, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

Art.16. - Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione S.U.A. sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 22 ottobre 2018; clausole d'integrità e anti – pantouflage.

1. Le clausole d'integrità sottoscritte in sede di partecipazione alla gara e a cui si rimanda integralmente, stabiliscono la reciproca, formale obbligazione del Comune di Genova e dell'appaltatore di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, come previsto dai codici di comportamento vigenti, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

2. Vengono qui richiamati in particolare gli articoli 3 Obblighi degli operatori economici, 5 Obblighi dell'operatore economico aggiudicatario, 6 sanzioni e 8 controlli delle Clausole d'integrità sottoscritte in sede di partecipazione.

3. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

4. E' obbligo dell'appaltatore denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

5. L'appaltatore assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

6. L'affidatario attesta di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

7. Qualora successivamente alla stipula del presente contratto dovesse pervenire informativa antimafia con esito positivo, il Comune recederà dal contratto, fatti salvi i diritti riconosciuti all'operatore economico, dal comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011.

Art.17. - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dall'Ing. Simone Costa in data Giugno 2023 del quale l'appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

Quest'ultimo ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. I piani di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

Art.18. - Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Non integrano la fattispecie di cessione di contratto le ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 106 del Codice. Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto dell'art. 105 del codice, riguardano le seguenti attività facenti parte della categoria prevalente OG01 nell'percentuale di 49,99%, in particolare le attività riconducibili alla categoria OS28 (ricomprese nella categoria prevalente) per intero, la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria sios OS04 di importo inferiore al 10% per intero. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia numero Agenzia - emessa in data per l'importo di Euro ridotto nella misura del 50% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art.19. - Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del Codice l'appaltatore ha stipulato polizza assicurativa per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro (/00) **[pari all'importo contrattuale]** e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro (.....) **[inserire importo]**.

Detta polizza è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2, lettere c) ed e), articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

Art.20. - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto;
- rispettare il principio "DNSH", come meglio specificato al successivo art. 22, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento PNRR M4 C1-1.2;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Stazione Appaltante di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sul Committente secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

2. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Stazione Appaltante ai fini dell'ammissibilità definitiva al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento PNRR realizzato entro il termine previsto;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento PNRR al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento PNRR, per fatti imputabili all'Appaltatore;
- e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento PNRR strumentale alla realizzazione della proposta della Stazione Appaltante ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

Art.21. - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

2. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all'articolo 5 del presente Contratto

3. In tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà valorizzare soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, determinando un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati nei singoli Interventi PNRR, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).

4. In tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.

5. Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà recepire le prescrizioni degli elaborati del progetto esecutivo, nonché le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, anche negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito, "SAL"), cosicché gli stessi contengano una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

Tale relazione in particolare dovrà anche contenere la descrizione delle modalità con cui ha gestito i rifiuti prodotti e attestare il rispetto delle indicazioni del paragrafo 2.5.3 "Prestazioni ambientali" del Decreto Ministeriale 11/10/2017, quale "elemento di prova in itinere".

L'Appaltatore dovrà inoltre produrre la documentazione da cui emerge la destinazione ad una operazione "R", ai sensi dell'Allegato II della Direttiva 2008/98/CE, quale elemento di prova ex post.

6. Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico Intervento PNRR, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche pertinenti di cui alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.

7. L'Appaltatore dovrà altresì supportare la Stazione Appaltante nell'individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche di cui alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, nonché nell'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità degli Interventi PNRR.

Art.22. - Obblighi specifici del PNRR in materia delle pari opportunità, milestone e target

[se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)]

1. A pena di applicazione delle penali di cui all' articolo 5 e/o di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

[se l'Appaltatore occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a quindici]

1. A pena di applicazione delle penali di cui all' articolo 5 e/o di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore che occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché

- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La predetta relazione deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

segue sempre

2. Ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021 nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente all'occupazione femminile e all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui di cui all' articolo 5 e/o di risoluzione del Contratto.

3. l'Appaltatore dovrà produrre e fornire la documentazione probatoria pertinente a comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi PNRR.

Art.23. - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti: a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigente al momento dell'invito; b) tutti gli elaborati progettuali elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto; c) i piani di sicurezza previsti dall'art. 17 del presente contratto; d) le clausole d'integrità sottoscritte in sede di gara e) la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura UTG di Genova.

Art.24. - Elezione di domicilio

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso gli uffici comunali.

Art.25. - Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE N. 679/2016).

1. Il Comune di Genova, in qualità di titolare del trattamento dati (con sede in Genova Via Garibaldi 9 - tel. 010/557111; e-mail urpgenova@comune.genova.it, PEC comunegenova@postemailcertificata.it), tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, e per le finalità previste dal regolamento (UE) n. 679/2016, per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi a scopi statistici.

2. La Società si impegna a sottoscrivere l'ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679, come previsto dal Regolamento comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC n. 78 del 21 settembre 2021.

Art.26. - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara sono a carico dell'Impresa che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

L'imposta di bollo relativa all'originale del contratto è assolta mediante l'utilizzo dei contrassegni telematici n., e , emessi in data / / (sul contratto vero e proprio); n., emessi in data / / (sull'Allegato A).

OPPURE

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso il pagamento telematico di n. contrassegni di Euro 16,00 mediante delega bancaria con F24 allegata all'atto.

Gli effetti della presente scrittura privata, composta di pagine, stipulata in modalità elettronica, decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione mediante firma elettronica che verrà comunicata alle parti sottoscrittrici mediante posta certificata inviata dalla Stazione Unica Appaltante Settore Lavori.

Per il Comune di Genova arch. / ing. sottoscrizione digitale

Per l'Impresa Sig. sottoscrizione digitale

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Articolo 2. Capitolato d'Appalto;

Articolo 3. Lavori opzionali

Articolo 4. Ammontare del contratto;

Articolo 5. Termini di esecuzione della progettazione e dei lavori;

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione;

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori;

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo;

Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e modalità di pagamento;

Articolo 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione;

Articolo 13. Risoluzione del contratto e recesso della Stazione Appaltante;

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza;

Articolo 15. Controversie;

Articolo 16. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione S.U.A. sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 22 ottobre 2018; clausole d'integrità e anti - pantouflage;

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere;

Articolo 18. Subappalto;

Articolo 19. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva;

Articolo 20. Responsabilità verso terzi e assicurazione;

Articolo 21. Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

Articolo 22. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

Articolo 23. Obblighi specifici del PNRR in materia delle pari opportunità, milestone e target

Articolo 25. Elezione del domicilio;

Articolo 26. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE n. 679/2016).

Per l'Impresa Sig. sottoscrizione digitale

Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :	
Codice richiesta di offerta	G01641
Oggetto	PNRR - Istruzione e Ricerca - 'Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica' (M4C1-Investimento 3.3), 'Piano di estensione del tempo pieno e mense' (M4C1-I.1.2). Scuola d'infanzia Albaro, Via Monte Zovetto 7: realizzazione nuovo refettorio. Affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori - Stralcio 1 e Stralcio 2 o intervento opzionale.
CIG	9911929E8E
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Importo base di gara	485.432,07 €
Di cui non soggetto a ribasso	6.000,00 €
Di cui sicurezza	11.349,50 €
Di cui oneri di progettazione	31.625,81 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Ente	Comune di Genova
Stazione appaltante	Comune di Genova
Codice Fiscale	00856930102
Indirizzo ufficio	null n. null, 16126 GENOVA (GE)
Telefono	
Fax	
RUP	Torti Emanuela
E-mail	

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE	
Ragione Sociale	NICCOLI COSTRUZIONI SRL
Partita IVA	02120920992
Codice Fiscale dell'impresa	02120920992
Indirizzo sede legale	
Telefono	
Fax	
PEC	
Tipologia societaria	Società a responsabilità limitata
Provincia sede registro imprese	Genova
Numero iscrizione registro imprese	02120920992
Settore produttivo del CCNL applicato	Edilizia

Offerta sottoscritta da	NICCOLI GIANNI
-------------------------	----------------

OFFERTA	
Numero giorni di validità offerta	180
Ribasso sull'importo a base di gara	16,84 %
Ribasso sull'importo a base di gara (in lettere)	sedici/84
Oneri della sicurezza aziendale	5.000,00 €
Costi manodopera	209.168,82 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE